



## Provincia di Modena

*IL PRESIDENTE*

Atto n° 143 del 13/07/2015

**OGGETTO :**

**COMUNE DI GUIGLIA. VARIANTE SPECIFICA AL PRG, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 DEL 18/03/2015. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41, L.R. 20/2000.**

Il Comune di Guiglia è dotato di P.R.G. Intercomunale approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 447 del 31/07/2000.

Con deliberazione consiliare n. 2 in data 18/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Guiglia ha adottato una variante al vigente Piano Regolatore Generale.

Il responsabile del Servizio Urbanistica in data 14/04/2015 ha inviato alla Provincia detta variante al Piano, che è stata assunta agli atti di questa Amministrazione in data 14/04/2015 con prot. 38950.

Si dà atto che la procedura di approvazione delle varianti al P.R.G. è disciplinata dall'articolo 41 della L.R. 20/2000 e la Provincia può sollevare eventuali Osservazioni al Piano, rispetto a previsioni che contrastino con dispositivi di legge e rispetto a contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, tra i quali si richiama, in particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, la L.R. 9/2008 e l'art. 5 L.R. 20/2000, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiama altresì l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "*Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni*".

Si richiama l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica assunta agli atti con prot. n. 67717 del 09/07/2015.

Preso atto che il Comune di Guiglia dichiara di aver provveduto:

- al deposito della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della variante urbanistica, oggetto del presente provvedimento;
- alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso dell'avvenuta adozione della variante al P.R.G.;
- alla pubblicazione sulla stampa locale dell'avviso dell'avvenuta adozione della suddetta variante al P.R.G.

Si considera infine che, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, art.15, comma 5° della L.R. 47/78 e ss. mm.ii.:

- il Comune, in sede di approvazione della variante, è tenuto ad adeguarsi alle osservazioni ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- l'approvazione di varianti al P.R.G. comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, attraverso l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione;
- la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia e alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

### **IL PRESIDENTE DISPONE**

- 1) di formulare Osservazioni alla Variante al P.R.G. adottata dal Comune di Guiglia con deliberazione consiliare n. 2 del 18/03/2015 ai sensi dall'articolo 41 della L.R. 20/2000 e di recepire le raccomandazioni ed i pareri contenuti nell'istruttoria tecnica prot. n. 67771 del 09/07/2015, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di inviare il presente atto al Comune di Guiglia, alla Regione Emilia Romagna-Servizio Opere e Lavori Pubblici Legalità e Sicurezza Edilizia Pubblica e Privata, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'AUSL di Vignola-Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

---

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li \_\_\_\_\_

**ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFICA  
prot. n. 67717 del 09/07/2015 class. 07-04-05 fasc. 2326**

**COMUNE di GUIGLIA. Variante Specifica al PRG, adottata con deliberazione consiliare n. 2 del 18/03/2015. OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 41, L.R. 20/2000.**

---

**PREMESSE**

**Inquadramento amministrativo**

- Il Comune di Guiglia è dotato di P.R.G. Intercomunale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 447 del 31/07/2000 e recepito con D.C.C. n.64 del 19/11/2000;
- con D.C.C. n.12 del 26/03/2014 è stata approvata l'ultima variante specifica al PRG avente ad oggetto l'adeguamento alla pianificazione sovraordinata (PTCP) ed alle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia della Regione Emilia Romagna;
- con D.C.C. n.61 è stato approvato il recepimento, nelle norme di PRG, dell'Atto di Coordinamento Tecnico di cui alla D.G.R. n.994/2014 in attuazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata;
- la presente Variante è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 2 del 18/03/2015 ai sensi dell'art.41 LR20/2000 e art.15 comma 4 lettera c) della L.R. 47/78 e s.m.;
- la presente variante è pervenuta presso la Provincia di Modena in data 14 aprile 2015 ed è stata assunta agli atti provinciali con prot. 38950.

L'Amministrazione Comunale dichiara, motivando, la non necessità di valutare la variante urbanistica rispetto alla sostenibilità di cui all'art. 5 LR 20/2000. Si prende atto della dichiarazione allegata alla variante di Piano e non ci si esprime in merito.

**Acquisizione di pareri / osservazioni**

Ai fini della valutazione della variante sono pervenuti:

- il parere A.R.P.A. in data 23/04/2015, con protocollo PGMO/2015/4401, assunto agli atti provinciali con protocollo n.42835 del 24/04/2015.
- Con nota assunta in atti prot. 67089 del 07/07/2015 l'Amministrazione Comunale ha comunicato che non sono pervenute Osservazioni nel periodo di deposito.

**Sintesi dei contenuti della variante**

La Variante riguarda:

1. il riconoscimento della localizzazione e della funzione della caserma dei Carabinieri, che comporta la trasformazione della destinazione urbanistica in essere da Zona omogenea B.1 di completamento normale a Zona omogenea G.2.3 Attrezzature dei servizi pubblici e civili normata dall'articolo 52 delle NTA del PRG vigente;
2. la correzione della cartografia di Piano, rettificando alcuni errori materiali evidenziatisi a seguito dell'approvazione dello stesso;
3. alcune modifiche alla normativa di Piano, finalizzate ad integrare e meglio specificare gli interventi in zona agricola.

Nella Relazione Illustrativa di Variante viene dichiarata la non assoggettabilità della presente Variante a Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della L.R.20/2000.

**si propone che**

**il Presidente della Provincia faccia propri i pareri di seguito riportati.**

**PARERE TECNICO in merito all'espressione di RISERVE ai sensi dell'art. 41, L.R. 20/2000**

Le modifiche proposte al punto 3) sopra riportato si concretizzano nella Relazione Illustrativa di Variante come di seguito descritto:

- possibilità di ampliare, all'interno degli edifici esistenti, anche le funzioni non elencate tra quelle insediabili ex novo nelle zone omogenee E.2.4 (Zone agricole di rispetto dei beni culturali) o la possibilità di realizzare pertinenze a servizio anche di fabbricati esistenti aventi ugualmente altre funzioni;
- possibilità di realizzare nuove costruzioni in zona agricola senza la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo inerente il vincolo di destinazione d'uso e di inedificabilità dei terreni; nel caso di edificazione di un ricovero per animali da cortile o d'affezione privo di basamento in calcestruzzo. Tali fabbricati non potranno comunque essere convertiti ad altre funzioni, come viene specificato nell'articolo 43 delle NTA del PRG vigente.

Le modifiche comportano l'adeguamento delle norme tecniche tramite l'integrazione dell'articolo 43 punto 4.2 (Zone agricole E.3.4 di rispetto dei beni culturali) come segue:

*“in caso di funzioni di tipo urbano esistenti alla data di adozione delle presenti norme (18/03/2015) diverse da quelle insediabili al precedente capoverso ne è consentito il mantenimento ed un limitato ampliamento del 20% della SU esistente, all'interno di fabbricati esistenti, o la realizzazione di una tantum di pertinenze (S.N.R.)”.*

Ai sensi della L.R.20/2000 il territorio rurale rappresenta il territorio non urbanizzato e non urbanizzabile in quanto non soggetto a trasformazioni sostanziali.

Negli ambiti del territorio rurale, infatti, la pianificazione persegue prevalentemente finalità di tutela e salvaguardia di valori naturali, ambientali e paesaggistici che si concretizzano in politiche volte al mantenimento di attività agricole sostenibili, alla tutela dei suoli agricoli ed alla valorizzazione dello spazio rurale.

La pianificazione territoriale ed urbanistica è tenuta a conformarsi agli obiettivi indicati dall'articolo A16 dell'Allegato alla LR20/2000.

Dall'analisi degli elaborati trasmessi si rilevano alcune discrepanze tra quanto dichiarato in Relazione relativamente alla possibilità di intervento in zone agricole e quanto poi riportato nelle Norme Tecniche in merito alle modifiche normative indicate.

Considerato che

- il sopra citato Allegato dispone (art. A21) che la realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora necessaria alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse;
- nelle NTA stesse del PRG vigente, all'articolo 44, viene confermata la sopra citata disposizione;
- ai sensi dell'articolo 43 delle NTA al punto 4.2 (Zone agricole di rispetto dei beni culturali) viene specificato che *“non sono consentite nuove costruzioni anche per funzioni agricole, ma solo interventi su edifici esistenti ed opere pertinenziali [...]”*;
- infine la proposta avanzata comporta sia la realizzazione di nuove costruzioni in zona agricola sia la possibilità di realizzare pertinenze a servizio di fabbricati esistenti in zone agricole di rispetto dei beni culturali, le quali dovrebbero invece configurarsi come elemento di salvaguardia di edifici/complessi meritevoli di tutela in virtù dei loro caratteri architettonici, storici e tipologici

- 1. si ritiene che la proposta di modifica normativa delle NTA del Comune di Guiglia di cui al precedente punto 3) non rispetti le finalità e le disposizioni che la legge regionale 20/2000 stabilisce per gli interventi in zona agricola, ovvero la tutela e conservazione del territorio rurale e dei suoi valori naturali, ambientali e paesaggistici. Se ne chiede, pertanto, lo stralcio, in ragione della non conformità con la LR20/2000.**

**Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla Variante al PRG si propone che il Presidente della Provincia faccia propria l'Osservazione di cui al sopra citato punto 1, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000.**

Il Dirigente  
*Arch. Antonella Manicardi*

Istruttore  
*Dott.ssa. Maria Giulia Messori*



Provincia  
di Modena

**Atto n. 143 del 13/07/2015**

*Oggetto:* COMUNE DI GUIGLIA. VARIANTE SPECIFICA AL PRG, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 DEL 18/03/2015. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41, L.R. 20/2000.

Pagina 1 di 1

**ATTO DEL PRESIDENTE**

L'Atto del Presidente n. 143 del 13/07/2015 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 13/07/2015

L'incaricato alla pubblicazione  
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente